

Comune di San Pietro di Feletto

Provincia di Treviso

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 - 2020

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 25.01.2018

1. PREMESSA

1.1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

La legge 6 novembre 2012, n. 190 con cui sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede, fra l'altro, la predisposizione di un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) nonché, a cura delle singole amministrazioni, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). Il decreto legislativo n. 97/2016, nel modificare il d.lgs. n.33/2013, ha previsto l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione; pertanto il PTPC assorbe ora anche il programma della trasparenza, diventando così un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il Piano Nazionale ha la funzione di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e di fornire altresì specifiche indicazioni vincolanti per l'elaborazione del PTPC, che è approvato dall'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione. La pianificazione sui due livelli - Piano Nazionale e Piano della singola amministrazione - risponde alla necessità di conciliare l'esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni.

Il primo PNA è stato approvato dalla CIVIT, ora ANAC - Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n. 72/2013. Con determinazione del 28 ottobre 2015 ANAC ha provveduto ad aggiornare il PNA, fornendo indicazioni integrative e chiarimenti, e con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 ha approvato il PNA 2016.

In data 22 novembre 2017, con deliberazione n. 1208, l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2017 al PNA.

1.2 Normativa di riferimento

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 48 *"Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile"*;
- D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012"*;
- D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

- D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito in Legge 11.08.2014, n.114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
- D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

1.3 Definizioni

a) *Corruzione*: uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati ovvero inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo;

b) *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza*: programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi;

c) *Rischio*: effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichino eventi corruttivi qui intesi:

- sia come condotte penalmente rilevanti ovvero
- comportamenti scorretti in cui le funzioni pubbliche sono usate per favorire interessi privati ovvero
- inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno;

d) *Evento*: il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente;

e) *Gestione del rischio*: strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi;

f) *Processo*: insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente).

1.4 La predisposizione del Piano anticorruzione

Il PTPCT costituisce lo strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e descrive un “processo finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruzione” come sopra definita, tenendo conto dello specifico contesto esterno ed interno in cui il processo si attua.

1.4.1 Analisi del contesto esterno

▪ Economia

L'economia del Comune di San Pietro di Feletto, si basa prevalentemente sull'agricoltura, in particolare con la coltivazione della vite, pur contando su una significativa presenza di industrie di piccole dimensioni ed attività del settore terziario

Dall'attività di monitoraggio effettuata nei primi nove mesi del 2017 dall'Osservatorio economico e sociale della Camera di Commercio di Treviso, emerge che dopo la fase espansiva del primo semestre 2017, produzione industriale e fatturato del manifatturiero trevigiano si assestano su ritmi di crescita del 2%. Torna a crescere il numero di imprese su base congiunturale; in miglioramento, anche se ancora negativo, il confronto su base annua. Il risultato complessivo è frutto di una compensazione tra settori che crescono e settori che registrano una diminuzione. Il maggiore contributo positivo viene dal settore dell'agricoltura che è tornata a crescere dopo le forti contrazioni subite dal 2009 e la fase di stabilità delle ultime due annualità. Mantengono un trend positivo i servizi alle imprese e alle persone. Decelera la flessione nelle costruzioni, nel commercio e nel manifatturiero. Da segnalare, all'interno del manifatturiero, il segno positivo nella metalmeccanica. Nei primi 9 mesi del 2017 l'export trevigiano è cresciuto del +5,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ripartono le esportazioni verso i paesi europei non Ue (dove le criticità verso la Turchia sono state più che compensate dal ritorno a due cifre in Russia e Ucraina), accelerano quelle verso il Nord America (in primis Stati Uniti) e riprendono i mercati in Asia orientale. Nel commercio diminuiscono le imprese mentre crescono le unità locali; in calo commercio all'ingrosso e al dettaglio. Per quel che riguarda le superfici di vendita, aumenta negli anni la quota di superficie di vendita destinata alle strutture medio-grandi mentre diminuisce quella destinata ai piccoli esercizi. La presenza delle grandi superfici di vendita (> 1.500 mq) si concentra nei Comuni della provincia con maggiore densità abitativa ed in corrispondenza delle più importanti arterie stradali.

Per quanto riguarda il mercato immobiliare, dopo la forte accelerazione del 2016, rallenta i suoi ritmi di crescita così come rallenta la sua crescita il mercato dell'automobile dopo la forte espansione registrata nel biennio 2015/2016.

I consumi delle famiglie sostengono la crescita, in fatti nei primi sei mesi del 2017 i consumi delle famiglie sono aumentati rispetto ai trimestri precedenti mentre il potere d'acquisto delle famiglie è rimasto costante o leggermente diminuito; di conseguenza la propensione al risparmio è diminuita. E' proseguita l'espansione della domanda di prestiti da parte delle famiglie connessa con l'acquisto di beni durevoli e abitazioni. I prestiti alle imprese si sono invece stabilizzati e sono stati principalmente originati dalle esigenze di finanziamento degli investimenti produttivi.

Per quanto concerne il mercato del lavoro, nel corso dei primi nove mesi del 2017 si è assistito ad una conferma del progressivo miglioramento. Continua quindi l'inversione di tendenza che, a partire dal 2015, ha portato ad un progressivo recupero delle posizioni lavorative: a settembre 2017, mancano ancora poco meno di 4 mila posti di lavoro dipendente rispetto alla situazione pre-crisi del 2008. Non tutti i settori hanno però manifestato stessa reattività sul piano occupazionale. Continua la buona performance dell'industria alimentare e del terziario. A livello industriale risulta evidente l'inesistente ripresa delle costruzioni, del legno-mobilio e del tessile, mentre assai più reattivo risulta essere il metal che tra settembre 2016 e settembre 2017 recupera circa 2 mila posizioni lavorative.

• Ordine e sicurezza pubblica

Dalle relazioni periodiche sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Nazionale Antimafia, presentate al Parlamento dal Ministro dell'Interno, si apprende che il fenomeno

corruttivo, quale significativo “indotto” della localizzazione in un dato territorio di interessi criminali facenti capo ad organizzazioni di stampo mafioso, ha da qualche tempo preso piede in aree geografiche lontane dai luoghi in cui tali organizzazioni hanno avuto origine e si sono storicamente sviluppate. Sempre le menzionate relazioni evidenziano che, nel triennio 2013-2015, il Veneto si è classificato, fra le regioni del Nord-Italia, al terzo posto per più elevato numero di persone denunciate e arrestate per corruzione (184), preceduto dalla Lombardia (506) e dalla Liguria (209). L’infiltrazione mafiosa nel Veneto, avvenuta soprattutto ad opera di esponenti della ‘Ndrangheta calabrese, riguarderebbe, per lo più, il veronese, il vicentino e il veneziano, ma anche in provincia di Treviso si rileva la presenza di elementi riconducibili a soggetti siciliani e calabresi responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso. Allo stato, risulta che cinque aziende che operano nel trevigiano sono state colpite da informazioni interdittive antimafia. L’obiettivo prevalente dei gruppi criminali è il riciclaggio del denaro proveniente da diversi reati attraverso l’inserimento in attività commerciali e d’impresa. Numerose indagini della Direzione investigativa antimafia di Padova confermano che questo fenomeno si è verificato grazie all’esistenza di una “vasta area collusiva nella quale personaggi dell’imprenditoria, della finanza, della pubblica amministrazione, della politica e delle professionalità più elevate si prestano con diverso grado di intensità alla cura degli interessi mafiosi, traendo a loro volta cospicui vantaggi”. Nel 2017 si è ufficialmente insediato, presso il Consiglio regionale del Veneto, l’*Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza*, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.48 *“Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”*. In particolare, tale Osservatorio è chiamato a svolgere una importante attività di impulso per la completa attuazione della normativa regionale sopra menzionata in quanto rientra tra le sue funzioni raccogliere, elaborare e trasmettere al Consiglio regionale i dati relativi ai fenomeni di infiltrazione criminosa in Veneto, al fine di consentire al Consiglio stesso di svolgere la propria attività di indirizzo alla Giunta rispetto agli interventi necessari a contrastare la criminalità organizzata e mafiosa.

Le informazioni acquisite dalle Forze di polizia con attinenza al territorio del Comune di San Pietro di Feletto, dove il reato più frequente è quello di indole predatoria non indica la presenza nello stesso territorio di fattori specificamente idonei a favorire, direttamente o indirettamente, i fenomeni corruttivi, né gli organi di polizia hanno contezza di vicende, localizzate in questo ambito geografico, collegate alla particolare tipologia di reato in questione.

1.4.2 Analisi del contesto interno

Con questo strumento viene pianificato un programma di attività coerente con i risultati di una fase preliminare di analisi dell’organizzazione comunale, sia sul piano formale che rispetto ai comportamenti concreti, in buona sostanza al funzionamento della struttura in termini di “possibile esposizione” a fenomeni di corruzione. L’obiettivo ultimo è che tutta l’attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Con deliberazione n. 6 del 30 gennaio 2014, la Giunta comunale di San Pietro di Feletto ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 e con successive deliberazioni n. 3 del 29 gennaio 2015, n. 22 del 24 marzo 2016 e n. 28 del 30 marzo 2017 ne ha approvato i relativi aggiornamenti rispettivamente per il triennio 2015-2017, 2016-2018 e per quello 2017-2019.

Il PTPCT è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di documento programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione, in un'ottica di miglioramento continuo e graduale. In tal modo è possibile perfezionare strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi sul fenomeno.

Apposito avviso per l'eventuale presentazione da parte dei soggetti portatori di interessi di osservazioni da tenere in considerazione per l'aggiornamento del Piano è stato pubblicato all'albo *on line* e sulla home page del sito istituzionale dell'Ente dal 18 dicembre 2017 al 18 gennaio 2018. Nessuna osservazione è pervenuta.

Il processo di aggiornamento e revisione del PTPCT, con riferimento al triennio 2018-2020, ha coinvolto innanzitutto il Consiglio comunale che, in sede di aggiornamento e approvazione del DUP 2018-2020, ha individuato quale obiettivo la prosecuzione dell'attuazione della Legge n. 190/2010 e del D.Lgs. n. 33/2013 e ciò in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Nel medesimo processo, il Responsabile Anticorruzione ha svolto un ruolo propositivo e di coordinamento e i Responsabili dei Servizi hanno partecipato per le attività dei settori di rispettiva competenza. Agli stessi è stato chiesto di prestare la massima collaborazione nell'attuazione del presente piano, ricordando loro quanto previsto dall'art. 8 del vigente codice di comportamento relativamente allo specifico dovere di tutti i dipendenti di collaborare attivamente con il RPC, dovere la cui violazione determina un profilo di responsabilità disciplinare.

2. SOGGETTI

2.1 I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ente sono:

- a) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott.ssa Martina Pol, nominata con decreto del Sindaco n. 6 del 11 dicembre 2017: svolge i compiti attribuiti dalla legge dal PNA e dal presente Piano, in particolare elabora la proposta di Piano triennale e i suoi aggiornamenti e ne verifica l'attuazione e l'idoneità in posizione di autonomia e indipendenza;
- b) Consiglio comunale, organo generale di indirizzo politico-amministrativo: definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- c) Giunta Comunale, organo esecutivo di indirizzo politico-amministrativo: adotta il PTPCT e i successivi aggiornamenti annuali a scorrimento;
- d) Responsabili dei servizi: partecipano al processo di gestione del rischio, in particolare per le attività indicate all'articolo 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- e) Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA), Livio Tonon, nominato con decreto del Sindaco n. 8 in data 24 dicembre 2013 la quale deve provvedere all'aggiornamento annuale delle informazioni e dei dati identificativi del comune presso l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti; essa risulta attivata per l'abilitazione del profilo utente RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato ANAC del 28 ottobre 2013;
- f) Organismo di Valutazione: svolge i compiti propri connessi alla trasparenza amministrativa, esprime parere sul Codice di comportamento adottato dall'amministrazione ed inoltre verifica che il piano anticorruzione sia coerente con gli

obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale dell'ente e che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art. 1, comma 8-bis della legge 190/2012 e art. 44 del decreto legislativo 33/2013),

- g) Ufficio Procedimenti Disciplinari: provvede ai compiti di propria competenza nei procedimenti disciplinari;
- h) Dipendenti dell'ente: partecipano ai processi di gestione dei rischi, osservano le misure contenute nel PTPCT, segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile;
- i) Collaboratori dell'ente: osservano le misure contenute nel PTPCT e nel codice di comportamento dei dipendenti e segnalano le situazioni di illecito al Responsabile di riferimento.

2.2 La struttura organizzativa del Comune

Nella struttura organizzativa del Comune, avente al 31.12.2017 una popolazione di n. 5.234 abitanti, sono attualmente presenti n. 22 dipendenti di cui n. 3 incaricati di Posizione Organizzativa e il Segretario Generale. L'articolazione della struttura è la seguente:

SERVIZI	UFFICI	SOGGETTO RESPONSABILE
Amministrativo - Finanziario	Segreteria generale, protocollo, affari generali e C.E.D. - Polizia Locale - Demografici - Ragioneria - Tributi e personale	Pizzol Lucia 1° sostituto - Segretario Generale 2° sostituto -. Gramazio Renata 3° sostituto - Tonon Livio
Servizio Tecnico	Lavori pubblici, patrimonio, ambiente, manutenzioni, protezione civile - Urbanistica e S.I.T. - Edilizia privata e attività produttive	Tonon Livio 1° sostituto - Segretario Generale 2° sostituto -. Pizzol Lucia 3° sostituto - Gramazio Renata

Socio-culturale	Biblioteca e cultura - Sociale, pubblica istruzione, sport e associazionismo	Gramazio Renata 1° sostituto – Pizzol Lucia 2° sostituto - Segretario Generale 3° sostituto – Tonon Livio
Ufficio Personale	Personale	Pol Martina - Segretario Generale 1° sostituto – Pizzol Lucia 2° sostituto – Gramazio Renata 3° sostituto – Tonon Livio

Il Comune di San Pietro di Feletto, con deliberazione consiliare n. 37 del 26.07.2016 ha aderito alla Stazione Unica Appaltante “Provincia di Treviso”.

Tale SUA svolge le funzione di stazione appaltante per le procedure di gara relative a lavori di importo pari o superiore a € 150.000 (IVA esclusa) e relative a forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000 (IVA esclusa) ed in particolare:

1. collabora con i Comuni convenzionati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto e alla relativa stipula, alla redazione del capitolato speciale d'appalto e del bando di gara nonché del provvedimento a contrattare e di aggiudicazione definitiva;
2. concorda con i Comuni convenzionati la procedura di gara per la scelta del contraente;
3. definisce, in collaborazione con i Comuni convenzionati, il criterio di aggiudicazione ed, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte ed i loro punteggi;
4. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;
5. nomina la Commissione di gara.

Rimangono attribuite ai servizi del Comune di San Pietro di Feletto esclusivamente:

- le acquisizioni di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00,
- le acquisizioni di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00,

- le acquisizioni sottosoglia comunitaria mediante MEPA (o altro mercato elettronico);
- le acquisizioni mediante CONSIP.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE GENERALI DI RISCHIO

L'art. 1 comma 16 della Legge 190/2012 ha individuato alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. Tali aree si riferiscono ai procedimenti di:

a) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) autorizzazione o concessione.

L'allegato 2 del PNA 2013 prevede peraltro l'articolazione delle citate aree in sotto aree, e più precisamente:

A) Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: contratti pubblici

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

L'aggiornamento del PNA 2013, di cui alla determina n. 12/2015 dell'ANAC, aggiunge le seguenti aree, le quali insieme con quelle prima definite obbligatorie, sono denominate da allora aree generali:

E) Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

1. Accertamenti
2. Riscossioni
3. Impegni di spesa
4. Liquidazioni
5. Pagamenti
6. Alienazioni
7. Concessioni e locazioni

F) Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1. Controlli
2. Sanzioni

G) Area: Incarichi e nomine

1. Incarichi
2. Nomine

H) Area Affari legali e contenzioso

1. Risarcimenti
2. Transazioni

Oggetto del presente piano è l'analisi delle citate aree nel contesto dell'ente. Le stesse costituiscono il contenuto minimale del piano.

4. LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Individuate come sopra le aree e relative sub-aree di attività a rischio corruzione, si tratta di individuare all'interno di queste aree alcuni processi specifici.

Per "processo" si intende ciò che avviene durante un'operazione di trasformazione: un processo è infatti un insieme di componenti che opportunamente bilanciate consentono di ottenere un determinato risultato. Ai fini della definizione della nozione di "processo" il PNA 2013 recita: "Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica. La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi."

Sul piano del metodo si pone il problema del rapporto fra processo, come sopra definito, e i procedimenti amministrativi codificati dalla L. 241/1990. La differenza sostanziale sta nel

fatto che i procedimenti amministrativi sono formalizzati, mentre il processo che qui viene in rilievo riguarda il modo concreto in cui l'amministrazione ordinariamente agisce, e che tiene anche conto in particolare delle prassi interne e dei rapporti formali e non, con i soggetti esterni all'amministrazione che nel processo intervengono. Conseguentemente la categoria concettuale qui presa a riferimento è quella del processo come sopra definito, articolato eventualmente per fasi ovvero, come sembra suggerire il PNA 2013, anche per "aggregati di processo". Pertanto, se è vero che il PNA 2013 ".....fornisce specifiche indicazioni vincolanti per l'elaborazione del PTPC", il criterio con cui sono stati individuati i processi non ha potuto che essere sperimentale, basato sull'esperienza concreta, tenendo conto delle esemplificazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Con il PNA 2016, l'ANAC ha sottolineato che "il governo del territorio rappresenta da sempre, e viene percepito dai cittadini, come un'area ad elevato rischio di corruzione, per le forti pressioni di interessi particolaristici che possono condizionare o addirittura precludere il perseguimento degli interessi generali. In questa Amministrazione non sono finora stati mai evidenziati episodi di illegalità legati a processi che regolano la tutela, l'uso e la trasformazione del territorio. Tuttavia, nell'ottica della prevenzione insita nel PTPCT, viene ritenuto opportuno individuare specificamente nel presente piano, alcuni dei rischi che l'ANAC ha elencato nel PNA 2016 e provvedere al loro conseguente trattamento.

Premesso quanto sopra, si rinvia alla **Tavola allegato 1 "Catalogo dei processi"**.

5. GESTIONE DEL RISCHIO

5.1 Principi per la gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, e confermate dal PNA 2016. Le predette indicazioni di metodo non sono riportate potendosi rinviare alla Tabella Allegato 6 del PNA 2013, approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n. 72/2013.

5.2 Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e si traduce nel fare emergere i possibili rischi di corruzione per ciascun processo come sopra individuato.

L'attività di identificazione è stata effettuata mediante:

- indicazioni tratte dal PNA 2013, con particolare riferimento alla lista esemplificativa dei rischi di cui all'Allegato 3 e del suo aggiornamento punto 6.4 Parte Generale – Determinazione ANAC n. 12/2015, nonché dal PNA 2016 con particolare riferimento alla Parte speciale – Approfondimenti – capitolo VI Governo del territorio;
- consultazione e confronto con i Responsabili di servizio competenti;
- ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione negli ultimi 5 anni.

L'indagine si è conclusa con l'elaborazione della **Tavola allegato 2 "Registro dei rischi"**.

5.3 La valutazione del rischio

Ai fini della valutazione del rischio, il PNA 2013 prevede che l'analisi del rischio sia costituita dalla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico per la definizione del quale si rinvia alla Tabella

Allegato 5 del PNA 2013 con le precisazioni fornite dal dipartimento della funzione pubblica e che in sintesi prevede che:

A. La probabilità del verificarsi di ciascun rischio, intesa quindi come frequenza, è valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

- Discrezionalità
- Rilevanza esterna
- Complessità
- Valore economico
- Frazionabilità
- Efficacia dei controlli

B. L'impatto è considerato sotto il profilo:

- organizzativo
- economico
- reputazionale
- organizzativo, economico e sull'immagine

C. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico costituito dal prodotto del valore assegnato alla frequenza con il valore assegnato all'impatto.

<i>Valori e frequenze della probabilità</i>		<i>Valori e importanza dell'impatto</i>	
0	nessuna probabilità	0	nessun impatto
1	improbabile	1	marginale
2	poco probabile	2	minore
3	probabile	3	soglia
4	molto probabile	4	serio
5	altamente probabile	5	superiore

D. La ponderazione del rischio consiste nel considerare lo stesso alla luce dell'analisi effettuata e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Al fine di rendere subito evidente le fattispecie oggetto di trattamento si è ritenuto opportuno graduare convenzionalmente come segue i livelli di rischio emersi per ciascun processo:

<i>Valore livello di rischio - intervalli</i>	<i>Classificazione del rischio</i>
0	nullo
$> 0 \leq 5$	scarso
$> 5 \leq 10$	moderato
$> 10 \leq 15$	rilevante
$> 15 \leq 20$	elevato
> 20	critico

Le precisazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica riguardano il calcolo della probabilità e il valore dell'impatto indicati nella Tabella Allegato 5 del PNA. Al fine di assicurare omogeneità di criteri, il Dipartimento ha stabilito che:

- il valore della "Probabilità" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";

- il valore dell'"Impatto" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto";
- il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo uguale a 25.

6. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di trattamento.

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio.

Le misure sono classificate in obbligatorie e ulteriori.

Le misure obbligatorie sono riassunte nelle schede allegate al PNA alle quali si rinvia per i riferimenti normativi e descrittivi e che sono sintetizzate nella seguente tabella:

<i>Id</i>	<i>Misura obbligatoria</i>	<i>Tavola allegata PNA</i>
1	Adempimenti relativi alla trasparenza	3
2	Codici di comportamento	4
3	Rotazione del personale	5
4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	6
5	Conferimento e autorizzazione incarichi	7
6	Inconferibilità per incarichi dirigenziali	8
7	Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	9
8	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	10
9	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	11
10	Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti	12
11	Formazione del personale	13
12	Patti di integrità negli affidamenti	14
13	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	15
14	Monitoraggio dei tempi procedurali	16
15	Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	17

Alcune delle citate misure (trasparenza, formazione, codici di comportamento e obbligo di astensione) vanno applicate a tutti i processi individuati nel catalogo allegato al presente piano e da tutti i soggetti coinvolti negli stessi.

Per misure ulteriori si intendono le eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione.

Le misure di trattamento dei singoli rischi sono specificate nella **Tavola Allegato 3 "Misure preventive"** al presente piano.

Relativamente alle singole misure preventive si evidenzia quanto segue.

6.1 Adempimenti relativi alla trasparenza

L'art. 10 del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, ha, di fatto, soppresso l'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed ha attribuito ad una apposita sezione del PTPCT l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza e la chiara identificazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

A tal fine viene allegato al presente piano l'elenco aggiornato degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente, che tiene conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 e delle indicazioni contenute nelle linee guida approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 e che individua altresì per ciascuna fattispecie i termini di decorrenza degli obblighi di pubblicazione e del loro eventuale aggiornamento.

Si evidenzia che ai sensi del novellato art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, trascorsi i termini di pubblicazione previsti dal medesimo decreto, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare istanza di accesso civico.

Si evidenzia come, ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986, dell'art.137 del D.Lgs. n. 206/2005, nonché le associazioni e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, hanno l'obbligo di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, di importo pari o superiore a 10.000 euro, ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni nell'anno precedente. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 del DLgs. n. 33/2013, le somme restituite sono versate allo Stato.

Le *“Nuove linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, approvate dall'ANAC con delibera n. 1134 del 8 novembre 2017, sostituiscono totalmente le precedenti disposizioni di cui alla determinazione n. 8/2015, anche a seguito del mutamento del quadro normativo di riferimento dovuto principalmente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97/2016, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, e del decreto legislativo n. 175/2016 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*. Le nuove linee guida prevedono una serie di azioni in tema di anticorruzione e trasparenza in capo a società ed altri enti di diritto privato controllati/partecipati da pubbliche amministrazioni o enti privati a cui è affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse. Specularmente, spettano alle Amministrazioni controllanti e partecipanti compiti di controllo, vigilanza e impulso riguardo a dette azioni. A seguito dell'entrata in vigore delle nuove linee guida ANAC, il Comune provvederà ad inviare una comunicazione ai soggetti partecipati circa l'entrata in vigore delle stesse ed aggiornerà le tabelle di cui all'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato) con indicazione delle eventuali attività di pubblico interesse svolte dalle società e dagli enti di diritto privato partecipati dal Comune.

6.2 Codici di comportamento

In ordine ai Codici di comportamento si rinvia al Codice generale emanato con D.P.R. n. 62/2013 nonché al codice comunale integrativo e specificativo di quello generale, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 19 dicembre 2013 che, anche se non materialmente allegati al presente piano, ne fanno parte integrante.

6.3 Rotazione del personale

6.3.1 – Rotazione ordinaria

L'Amministrazione, pur riconoscendo che la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di particolare rilievo nelle strategie di prevenzione della corruzione, evidenzia che, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente, del numero limitato di personale operante al suo interno e della specifica professionalità, detta rotazione potrebbe causare inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa, tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini.

In ogni caso, l'Amministrazione, rilevato che il PNA 2016 suggerisce alle pubbliche amministrazioni che si trovano nell'impossibilità di utilizzare la rotazione come misura di prevenzione, di operare scelte organizzative nonché di adottare altre misure di natura preventiva che possano avere effetti analoghi, ritiene opportuno confermare la prassi consolidata secondo la quale gli incarichi di posizione organizzativa vengono attribuiti con durata di norma non superiore all'anno e valutare caso per caso la possibilità di applicare concretamente detta rotazione, estendendola anche al restante personale dipendente.

Si cercherà inoltre di implementare modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o l'articolazione delle competenze mediante la c.d. "segregazione delle funzioni".

6.3.1 – Rotazione straordinaria

L'art. 16, comma 1, lett. 1-quater, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che *"i dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva"*.

Sarà cura di ogni Responsabile di Servizio dare attuazione a quanto previsto dalla citata norma. Qualora ad essere coinvolto fosse un Responsabile di Servizio spetterà al Sindaco adottare il relativo provvedimento.

6.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

L'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 stabilisce che *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."*

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

Si rinvia a quanto stabilito al riguardo dall'art. 6 del Codice di comportamento comunale ed altresì alla specifica Direttiva emanata dal Responsabile della prevenzione della corruzione in data 18 dicembre 2014.

Si fa presente come il Responsabile anticorruzione abbia elaborato uno schema di determinazione nel quale si prevede sia dato atto *"che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna fattispecie di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013"*. In tal modo, ciascun Responsabile, in sede di predisposizione dell'atto, viene sensibilizzato alla verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi.

6.5 Conferimento e autorizzazione incarichi

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, la Giunta comunale ha approvato con deliberazione n. 7 del 30 gennaio 2014 il nuovo regolamento concernente incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente.

6.6 Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali

In attuazione dell'art. 1, comma 49, della legge n. 190/2012, il legislatore ha adottato il D. Lgs. n. 39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice nelle PA, per la prima volta specificamente considerati nell'ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione.

In attuazione degli artt. 3, 9 e 12 nonché dell'art. 20 del citato decreto legislativo, sarà compito del Responsabile della gestione del personale far sottoscrivere a tutti gli interessati e pubblicare sul sito istituzionale apposita dichiarazione di insussistenza delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità, che dovrà essere firmata al momento dell'affidamento dell'incarico e, per gli incarichi di durata pluriennale, annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione del piano anticorruzione. A tal fine è stata predisposta apposita modulistica da parte del Responsabile anticorruzione.

Sono obbligati al rilascio di detta dichiarazione i dipendenti incaricati delle funzioni di Responsabile di Servizio, titolare di posizione organizzativa, nonché il Segretario generale.

Entro 30 giorni dall'atto di conferimento dell'incarico sarà compito del Responsabile della gestione del personale effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli incaricati relative all'assenza di cause di inconferibilità di cui all'art. 3 del DLgs. n. 39/2013, mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale.

6.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, è fatto obbligo di inserire:

- nei contratti di assunzione del personale, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni

successivi alla cessazione del rapporto a favore dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;

- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

In proposito si rinvia alla specifica Direttiva emanata dal Responsabile della prevenzione della corruzione in data 5 dicembre 2014.

6.8 Commissioni – Assegnazione agli uffici – Conferimento incarichi

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39/2013 (inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la p.a.), l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile di Servizio competente, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto dell'assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- all'atto della formazione di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi (anche per coloro che vi fanno parte con compiti di segreteria);
- all'atto della formazione di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, prima del conferimento dell'incarico, attestante oltre all'assenza di cause di conflitto di interessi e/o incompatibilità, il fatto di non aver subito condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I titolo II del libro secondo del codice penale (delitti di pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

In proposito si rinvia alla specifica Direttiva emanata dal Responsabile della prevenzione della corruzione in data 23 dicembre 2014.

6.9 Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti

La segnalazione degli illeciti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione, al suo indirizzo di posta elettronica e deve avere come oggetto: *“Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001”*.

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente. Nel corso del 2018, in osservanza a quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 ed in attesa di apposite linee guida da parte dell'ANAC, sarà individuata una nuova specifica disciplina organizzativa e

procedurale per la tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower), mediante l'istituzione di sistemi informativi, i quali avvalendosi di strumenti di crittografia garantiscano maggiormente la riservatezza dell'identità del segnalante, il contenuto delle segnalazioni e la relativa documentazione.

Si segnala che anche l'Autorità Nazionale anticorruzione è competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. A tal fine è stato aperto un canale privilegiato a favore di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga di rivolgersi all'Autorità e non alle vie interne come sopra stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza. Le segnalazioni dovranno in tal caso essere inviate all'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it.

6.10 Formazione del personale in tema di anticorruzione

In attesa che siano attivate le iniziative formative previste su base nazionale dalla legge 190/2012, si stabilisce di effettuare, nel corso del triennio 2018-2020, adeguate attività formative generiche per tutto il personale dipendente e specifiche per i Responsabili di Servizio per il personale segnalato dai Responsabili medesimi e più direttamente addetto ai processi individuati nella relativa mappatura allegata al presente piano.

Si ritiene che l'attività formativa attinente alle aree di rischio a rilevanza esterna, quali acquisizione di beni, servizi e lavori, incarichi e nomine nonché governo del territorio, rientri nella formazione obbligatoria prevista dalla legge 190/2012 e pertanto fuori dall'ambito applicativo di cui all'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010.

6.11 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Nel corso del triennio 2018-2020, l'Amministrazione valuterà l'opportunità di realizzare misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità anche attraverso la possibilità di segnalazione dall'esterno di eventuali episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi.

6.12 Monitoraggio

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio.

In particolare, per le aree a rischio sottoevidenziate, il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà valutare quali delle seguenti attività di monitoraggio dovranno essere effettuate e con quale cadenza:

Area contratti pubblici

- Monitoraggio dei contratti prorogati, rinnovati o affidati in via d'urgenza
- Monitoraggio dei ripetuti affidamenti a medesimo operatore economico nei due anni precedenti
- Monitoraggio perizie di variante

Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

- Monitoraggio dei tempi di pagamento

Spetta inoltre ai Responsabili di Servizio informare il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi previsti dai procedimenti e di qualsiasi altra anomalia accertata in ordine alla mancata attuazione del presente piano, adottando le

azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate qualora non dovessero rientrare nella propria competenza. Spetta invece al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verificare semestralmente lo stato di attuazione degli adempimenti relativi alle pubblicazioni in Amministrazione trasparente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e tenuto conto di eventuali indicazioni fornite da ANAC, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione. La predetta relazione dovrà essere consultabile nel sito web istituzionale del Comune.

7. RICORSO ALL'ARBITRATO

L'Amministrazione ricorre all'arbitrato solo in casi eccezionali nei quali sia evidente ed adeguatamente motivata la convenienza a ricorrervi, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dalla vigente normativa.

8. CONTROLLI

L'attività di contrasto alla corruzione deve necessariamente coordinarsi con l'attività di controllo prevista dal Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 10.01.2013. Il regolamento prevede un sistema di controlli e reportistica che, se attuato con la collaborazione fattiva dei Responsabili di Servizio, potrà mitigare i rischi di corruzione.

In particolare, nel triennio di validità del presente piano, l'Unità di controllo, oltre ai previsti controlli a campione sui provvedimenti adottati, dovrà impostare un programma di verifiche specifiche atte ad accertare l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione individuate dal piano, e di seguito evidenziate:

Area Acquisizione e progressione del personale

- Controllo a campione della presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- Controllo a campione delle richieste di integrazioni documentali nei procedimenti di rilascio di titoli abilitativi edilizi
- Controllo a campione della correttezza del calcolo del contributo di costruzione nei procedimenti di rilascio di titoli abilitativi edilizi

Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

- Controllo a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'ente
- Controllo delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti
- Controllo a campione dei procedimenti di riscossione coattiva
- Controllo a campione del rispetto della separazione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile dell'atto di liquidazione
- Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno

Area Incarichi e nomine

- Controllo a campione dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni ex art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013
- Verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli incaricati relative all'assenza di cause di inconfirmità di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale.

9. RESPONSABILITA'

Il sistema normativo individuato al precedente paragrafo 1.4 delinea in modo puntuale le responsabilità di ciascun soggetto chiamato ad intervenire nel processo di prevenzione alla corruzione. Rinviano a tali norme, qui si indicano in modo sintetico le diverse fattispecie ivi previste.

A - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- responsabilità dirigenziale: in caso di mancata adozione del P.T.P.C. e di mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti;
- responsabilità dirigenziale, disciplinare, erariale e per danno all'immagine: in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, responsabilità escluse in presenza di comportamenti conformi agli adempimenti allo stesso assegnati dalla Legge e dal P.T.P.C.;
- responsabilità disciplinare per omesso controllo: in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano.

B – RESPONSABILI DI SERVIZIO

- responsabilità dirigenziale: violazione degli obblighi di trasparenza ex art. 1 comma 33 L. 190/2012;
- responsabilità dirigenziale: ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici;

C – DIPENDENTI

- responsabilità disciplinare: violazione delle misure di prevenzione previste dal piano.

10. ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente piano:

- Tavola allegato 1 – Catalogo dei processi
- Tavola allegato 2 – Registro dei rischi
- Tavola allegato 3 – Scheda misure preventive
- Tavola allegato 4 – Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente